

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE FLUVIALI SRL PER L'USO DEL PORTO DEL COMUNE DI LUZZARA

Art. 1. oggetto

Con il presente regolamento interno vengono disciplinate le modalità di assegnazione degli ormeggi, l'uso del porto e dell'area antistante dati in concessione dal Comune di Luzzara.

Le norme di cui al presente regolamento sono da osservarsi da parte di tutti gli utenti e/o soggetti fruitori a qualsiasi titolo dell'area del porto. Parimenti vincolanti sono le prescrizioni, i divieti, le condizioni e tutto ciò che sarà emanato dagli organi competenti per la regolamentazione della navigazione fluviale, dal codice della navigazione e dal regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna (come da delibera di Giunta Regionale ITR /02/4961).

Infrastrutture Fluviali srl si riserva di aggiornare in ogni momento il presente regolamento con tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per una miglior fruizione dell'area e del porto in concessione, in accordo con il Comune e con le disposizioni delle Autorità competenti.

Art. 2 individuazione delle parti

Infrastrutture Fluviali srl verrà indicata nel presente regolamento interno con la denominazione di società concessionaria, mentre con la locuzione "utente" sarà identificata la persona fisica o giuridica o ente pubblico al quale è assegnato l'uso del posto di ormeggio o che in qualsiasi modo ne usufruisca in via temporanea.

Art.3 Assegnazione dei posti d'ormeggio e tariffe

Nel Porto di Luzzara è consentito l'ormeggio alle imbarcazioni da diporto a motore e delle imbarcazioni da fiume di lunghezza "fuori tutto" dai mt. 4,50 in su. Tali imbarcazioni sono assoggettate a una tariffa diversificata a seconda della dimensione e della durata dell'ormeggio, determinate per l'anno 2007 dall'Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo.

L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto d'ormeggio deve farne richiesta alla società concessionaria e dichiarare oltre alle sue generalità le esatte dimensioni delle imbarcazioni. A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Alla domanda deve essere allegato il certificato d'uso del motore con evidenziato il numero di matricola. Qualora l'imbarcazione non sia immatricolata, alla domanda deve essere allegata anche una fotografia dell'imbarcazione in cui si rilevi con chiarezza il nominativo e le caratteristiche della stessa.

Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensioni maggiori previste per il proprio ormeggio, la società concessionaria in conseguenza del grave pregiudizio che può derivarne applicherà le sanzioni previste dall'art.... del presente regolamento, riservandosi la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'imbarcazione.

Le unità in transito che intendono utilizzare gli eventuali ormeggi non assegnati o che per forza maggiore hanno necessità di attraccare al porto possono previa autorizzazione, ormeggiare in tale zona per un tempo massimo di ventiquattro ore.

art. 4 – titolarità del contratto di ormeggio

Il contratto per l'uso dell'ormeggio è sottoscritto dal proprietario della imbarcazione, è riservato esclusivamente all'imbarcazione indicata e non è trasferibile ad altra imbarcazione. Il proprietario di più imbarcazioni da diporto non potrà stipulare un contratto per più di un ormeggio.

art. 5 - validità del contratto

Il contratto per l'uso dell'ormeggio ha validità annuale ; per l'anno 2007 il contratto scade al 31/12/2007 allo scadere della concessione comunale . Il contratto con l'utente non può comunque creare presupposti di precedenza o diritti vari per gli anni successivi.

Alla scadenza del periodo di autorizzazione il posto barca deve essere lasciato libero.

Qualora il proprietario non vi provveda, la società concessionaria procederà coattivamente, previa intimazione ad adempiere entro tre giorni.

art.6 - riserva per imbarcazioni di interesse pubblico

Alle imbarcazioni di interesse pubblico viene riservato n. 1 ormeggio.

La società potrà inoltre riservare tale ormeggio per far fronte a titolo gratuito a particolari richieste temporanee connesse a comprovate esigenze di rappresentanza od ospitalità e legate ad eventi di particolare rilievo turistico-promozionale.

Art. 7 – diritti degli utenti

L'utente che usufruisce di un ormeggio riservato ha la piena disponibilità del medesimo, che la società concessionaria si impegna mantenere libero con i mezzi a sua disposizione quando questi si dovessero assentare dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro tenuto dalla società concessionaria con l'indicazione del periodo di ormeggio concesso e dei nominativi degli utenti, che hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni al posto assegnato .

La società concessionaria si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per variazioni idrometriche del fiume Po ,per condizioni metereologiche ,per motivi di sicurezza, per lavori e manutenzioni varie. L'utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto per tali esigenze pena la rimozione del natante a cura della società concessionaria, con costi eventuali che saranno addebitati all'utente .

Art. 8 – manovre nell'area del porto

L'utente nell'eseguire le manovre d'attracco e di partenza dovrà attenersi alle disposizioni previste dalle norme e regolamenti per la navigazione interna, ivi comprese le indicazioni date dal personale autorizzato presente nel porto; nel caso in cui l'utente nell'effettuare le manovre arrecasse danni alle strutture portuali dovrà immediatamente darne comunicazione alla società concessionaria la quale provvederà alle relative riparazioni da addebitare all'utente medesimo.

Lo spazio acqueo portuale in concessione è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio e a rotte d'ingresso e uscita dei natanti.

art. 9 - obblighi dell'assegnatario dell'ormeggio

E' fatto obbligo agli assegnatari del posto barca di esporre, in modo ben visibile, il contrassegno adesivo relativo al periodo dell'assegnazione fornito dalla società concessionaria .

I titolari del contratto di ormeggio dovranno attestare che le loro imbarcazioni sono efficienti ai fini della sicurezza, sia in navigazione sia in stazionamento, e dichiarare di essere in regola con le vigenti disposizioni di legge, ivi compresa l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi . In particolare deve essere evitata ogni anomalia nell'allestimento del natante tale da poter arrecare o determinare pericolo d'incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle altre unità limitrofe o alle infrastrutture del porto .

La società concessionaria avrà la facoltà di dettare norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la miglior gestione del porto; le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza potranno essere allontanate dal porto .

L'utente non potrà cedere a terzi per nessun motivo l'utilizzo anche temporaneo dell'ormeggio assegnatogli, salvo preventiva autorizzazione della società concessionaria .

Una copia delle chiavi delle imbarcazioni ormeggiate dovrà essere sempre depositate presso i locali della società concessionaria .

art.10- prescrizioni per l'ormeggio

Il porto è corredato di sistemi di ormeggio la cui manutenzione è a carico della società Infrastrutture Fluviali srl ; le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.

Le unità devono essere ormeggiate con cime fornite dall'utente della cui efficienza e adeguatezza lo stesso è il solo responsabile .Lo stesso risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o allentamento delle cime stesse.

Art.11 – velocità spazio acqueo prospiciente il porto

La velocità massima consentita alle imbarcazioni nell'area del porto è di 3 (tre) nodi (5 km/h circa). E' inoltre vietato ogni tipo di manovra per barche a motore gommoni, moto d'acqua e quant'altro possa determinare situazioni di pericolo per le persone o danno alle cose .

Art. 12- servizi agli utenti da parte della società concessionaria

La società oltre ai servizi generali di manutenzione ordinaria e pulizia dell'area , effettua a richiesta gli interventi di spostamento , pulizia interna delle imbarcazioni e messa in servizio della stessa. Tali servizi aggiuntivi sono esclusi dalle tariffe d'ormeggio e sono a costo orario ; il costo orario di tali servizi è determinato dall'Amministrazione Comunale con il medesimo atto deliberativo con cui sono determinate le tariffe di ormeggio . Le prenotazioni dei posti barca per l'ormeggio e gli ulteriori servizi dovranno essere richiesti direttamente alla società infrastrutture fluviali srl. Il pagamento dei servizi concordati andrà fatto dall'utente in via anticipata .

La società non è comunque responsabile per eventuali furti o sottrazioni o smarrimento di oggetti e denaro di chiunque soste o transiti nell'area del porto turistico di Luzzara né per eventuali danni provocati dal comportamento degli utenti a terzi .

Art.14- norme generali di comportamento degli utenti

Nello spazio acqueo del porto e sul porto è vietato l'uso di sirene o altri strumenti di diffusione sonora .

E' altresì vietato l'abbandono o il gettito di immondizie e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento al fiume o deturpare e inquinare l'area antistante il porto .

Art.15- divieto di svolgimento di attività commerciali e professionali

Le imbarcazioni anche solo in transito nell'area del porto non possono mai costituire sede di attività commerciale o professionale; non è consentito lo svolgimento di tale attività nello spazio acqueo in concessione o sul porto o nell'area a terra antistante il porto, salvo specifica

autorizzazione della società concessionaria e nel rispetto delle norme comunali e regionali vigenti in materia di svolgimento di attività produttiva .

Art.16 sanzioni

Nei confronti dei contravventori alle norme del presente regolamento saranno applicati i seguenti provvedimenti :

1. per la prima infrazione verrà inviata formale lettera di diffida
2. in caso di seconda infrazione /o al perdurare della violazione e in considerazione del grave pregiudizio arrecato al funzionamento del porto ,la società ha la facoltà di disporre l'anticipata risoluzione del contratto d'ormeggio stipulato
3. nel caso di rifiuto ad ottemperare all'invito d'osservanza delle disposizioni impartite dal personale di servizio della società concessionaria, la stessa si riserva la facoltà di allocare a terra le imbarcazioni con addebito delle spese relative all'utente come indicato nel contratto d'ormeggio

art.17-tariffe

Sono applicate per l'utilizzo dell'ormeggio tutte le tariffe che annualmente il comune di Luzzara stabilisce con propria deliberazione e che costituiscono parte integrante del contratto da d'ormeggio

Art. 18- riserva

La società concessionaria si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari equipaggi ed ospiti abbiano dimostrato un comportamento incompatibile con l'uso e le finalità dell'utilizzo del porto di Luzzara .

Art. 19 –rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al contratto di ormeggio da sottoscrivere con il singolo utente e a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale nell'atto di concessione del porto .